



I processi per i criminali nazisti e il moderno diritto penale internazionale

FILIPPO ARAGONA

Le origini della moderna International criminal law risalgono al periodo in cui è stato istituito l'International military tribunal (Imt) in Nuremberg. In precedenza non erano mai stati giudicati reati da organi sovranazionali, a eccezione di qualche sporadico caso che, per certi versi, potrebbe essere considerato un esempio di giurisdizione internazionale ante litteram. L'importanza dei Nuremberg trials e dei processi contro i criminali nazisti che si sono svolti parallelamente in altri paesi non risiede solo nell'importante contributo alla formazione e all'evoluzione del moderno diritto penale internazionale, ma anche nel fatto che tali processi hanno offerto un'occasione per studiare le pieghe dell'animo umano e la capacità di alcune persone di commettere atrocità disumane, pur conducendo una vita apparentemente 'normale'.

Le origini

della moderna International criminal law risalgono al periodo immediatamente successivo alla Seconda guerra mondiale, quando le potenze vincitrici hanno istituito l'International military tribunal (Imt) in Nuremberg per processare coloro che si erano resi responsabili di crimini atroci durante il conflitto.

In precedenza non erano mai stati giudicati reati da organi sovranazionali, a eccezione di qualche sporadico caso che, per certi versi, potrebbe essere considerato un esempio di giurisdizione internazionale ante litteram. Ci si riferisce, in particolare, alla condanna a morte di Conradin von Hohenstaufen (Corradino di Svevia), inflitta nel 1268 ed ese-

guita a Napoli a Campo Moricino (nel luogo dell'attuale piazza del Mercato), per aver iniziato una guerra, ritenuta ingiusta, contro il regno di Carlo d'Angiò. Un altro esempio potrebbe essere quello della condanna a morte di Peter von Hagenbach (comandante delle truppe militari del Duca di Borgogna, Carlo I), pronunciata nel 1474 da un Tribunale internazionale composto da giudici alsaziani, austriaci, tedeschi e svizzeri, per crimini «against the laws of God and man», omicidio e violenza sessuale, commessi durante l'occupazione militare di Breisach nell'interesse del Duca di Borgogna. Alla fine della Prima guerra mondiale, «the Commission on the responsibility of the authors of the war and on the enforcement of penalties for violations of the laws and customs of war», istituita dalla Conferenza di pace di Parigi del 1919, ha proposto la creazione di un Tribunale internazionale ad hoc per processare i responsabili di crimini di guerra e contro l'umanità. Tuttavia, tale proposta non ha avuto seguito. È stato istituito, invece, nello stesso periodo, sulla base del Trattato di pace di Versailles del 1919, un Tribunale internazionale per sottoporre a processo penale il Kaiser, il quale, però, è riuscito a ottenere lo status di rifugiato politico nelle Netherlands e a evitare così il processo. Davanti a quel Tribunale avrebbero dovuto essere processati anche 896 criminali di guerra tedeschi, tuttavia la Germania non ha mai concesso la loro estradizione, accettando solo di giudicarne essa stessa dodici davanti alla Imperial Court of Justice in Leipzig.

È, dunque, solo con l'istituzione dell'Imt di Nuremberg che è stato avviato il processo di elaborazione giurisprudenziale e dottrinale che ha modellato il moderno diritto penale internazionale e ha creato le basi per la nascita dell'International criminal tribunal for the former Yugoslavia, dell'International criminal tribunal for Rwanda e dell'International criminal court (la Corte penale internazionale permanente istituita con il Trattato di Roma nel 1998).

Per quel che concerne la nascita dell'Imt, già durante la Seconda guerra mondiale era stato deciso che i crimini commessi dai nazisti avrebbero dovuto essere giudicati e puniti. Tuttavia, non si era pensato subito a un Tribunale internazionale. Infatti, il 30 ottobre 1943, a Mosca, era stata sottoscritta una dichiarazione congiunta da Churchill, Roosevelt e Stalin in base alla quale i responsabili dei crimini di guerra avrebbero dovuto essere tradotti nei paesi in cui tali reati erano stati consumati per essere processati davanti alle giurisdizioni nazionali. Solo alla fine del conflitto è stato firmato il London Agreement (dell'8 agosto 1945) tra i Governi di Gran Bretagna, Fran-

cia, Usa e Urss, con il quale è stato formalmente istituito l'Imt, con sede a Nuremberg, per la punizione dei criminali di guerra appartenenti ai paesi dell'European Axis che avevano agito nell'interesse delle proprie nazioni, sia individualmente, sia quali rappresentanti di un'organizzazione istituzionale o non governativa.

Nonostante sia ormai comunemente riconosciuta la natura giuridica di organo giurisdizionale internazionale dell'Imt di Nuremberg, inizialmente alcuni lo avevano considerato semplicemente un tribunale istituito dalle Forze Alleate occupanti il territorio tedesco. Tale convincimento derivava soprattutto dal fatto che solo 22 paesi avevano espressamente assicurato il supporto per la sua nascita. Tuttavia, non può non tenersi conto che l'Imt ha rappresentato un punto di partenza per lo sviluppo del moderno diritto penale internazionale e ha fornito le basi per la Convenzione per la prevenzione e la repressione del genocidio del 1948. Inoltre, le fattispecie criminose descritte nel suo statuto costituiscono una prima codificazione dei reati internazionali, che ha trovato la sua massima espressione e completamento nello statuto dell'International criminal court. Pertanto, la concezione riduttiva della natura dell'Imt può dirsi definitivamente superata.

La tipizzazione dei reati internazionali si rinviene nell'atto istitutivo dell'Imt:

- «a) crimes against peace (planning, preparation, initiation or waging of a war of aggression or a war in violation of international treaties, agreements or assurances or participation in a common plan or conspiracy for the accomplishment of any of the foregoing);
- b) war crimes (violations of the laws or customs of war, such as murder or ill treatment of prisoners of war, deportation of civilian population in occupied territories, killing of hostages, plunder of public or private property, wanton destruction of cities, towns or villages or devastation not justified by military necessity);
- c) crimes against humanity (murder, extermination, enslavement, deportation, inhumane acts committed against civilian population before or during the war, persecutions on political, racial or religious grounds)».

Sotto quest'ultimo profilo, le difese degli imputati hanno osservato che i fatti descritti nelle predette fattispecie non integravano un illecito penale internazionale prima che essi fossero commessi, con conseguente manifesta violazione del principio *nullum crimen et nulla poena sine praevia lege poenali*, considerato già allora quale *jus cogens* e, dunque, assolutamente inderogabile. Tale questione



è stata superata dai giudici dell'Imt con argomentazioni che, per certi versi, non sono apparse pienamente convincenti, ma nel loro complesso, confortate anche da buona parte della dottrina internazionale, hanno evitato smagliature nel sistema penale internazionale, assicurando il rispetto dei principi generali dell'International criminal law. La tesi principale sostenuta dai fautori della legittimità dell'operato dell'Imt si è snodata lungo due versanti: da un lato essa era fondata sulla ricerca di una giustificazione formale delle incriminazioni dei fatti commessi durante il conflitto mondiale (ricerca condotta soprattutto sulla base dei trattati preesistenti al 1939, ai quali aveva aderito la Germania e che vietavano l'uso della guerra quale mezzo di aggressione contro altri stati), dall'altro, si è affermato che l'illiceità penale delle condotte descritte nel trattato istitutivo dell'Imt si basava sulla customary law, in quanto esse dovevano essere considerate quali crimini internazionali a prescindere da una loro classificazione contenuta in un testo scritto, trattandosi di condotte illecite penalmente secondo la consuetudine internazionale. Al riguardo, sono state molto efficaci le parole pronunciate da Robert Jackson (uno dei Public prosecutor nominati dagli Stati Uniti per il processo) in relazione alla questione se tali incriminazioni costituissero una legge ex post facto e, quindi, fossero in contrasto con il principio sopra indicato: «what we propose is to punish acts which have been regarded as criminal since the time of Cain and have been so written in every civilized code» (Robert Jackson è stato colui che ha pronunciato le famose parole dell'opening statement for the prosecution, con cui ha avuto ufficialmente inizio il primo processo di Nuremberg: «the wrongs which we seek to condemn and punish have been so calculated, so malignant, and so devastating that civilization cannot tolerate their being ignored because it cannot survive their being repeated»).

Davanti all'Imt in Nuremberg sono stati celebrati 12 processi nei confronti di oltre cento imputati, tuttavia quello più noto è il primo, per la rilevanza dei 22 accusati e dei capi di imputazione, conclusosi con la condanna alla pena capitale di 12 imputati (tra i quali Goering), 3 condanne all'ergastolo, 4 condanne a pene da 10 a 20 anni di reclusione e 3 assoluzioni. Altri processi famosi sono stati quelli nei confronti di alcuni medici (The doctors trial) e di alcuni giudici (The justice trial) del regime nazista. Non tutti i criminali nazisti sono stati, tuttavia, processati; infatti, Adolf Hitler si è suicidato due giorni prima che Robert Jackson venisse nominato quale Public prosecutor; Heinrich Himmler si è tolto la vita con il veleno prima dell'inizio dei processi; Joseph Goebbels è morto per cause sconosciute prima dei processi e, infine, Martin Bormann è scomparso.

Le conseguenze dei Nuremberg trials si sono riverberate per tutto il periodo post bellico fino ai giorni nostri, tant'è che uno dei primi atti delle neo costituite United Nations (Un) è stato quello di affermare, mediante una deliberazione della General Assembly, i principi della International criminal law così come recepiti nello statuto e nelle decisioni dell'Imt. Negli anni successivi, l'Un General Assembly ha incaricato l'International law commission (Ilc) affinché fosse redatto un codice dei crimini contro la pace e la sicurezza del genere umano (code of offences against the peace and security of mankind), basato sui predetti principi. Il codice, pur essendo stato compilato, non è mai stato ufficialmente promulgato. Tuttavia, il suo contenuto ha rappresentato la base fondamentale su cui sono stati costruiti gli Statuti degli International Criminal Tribunals for the Former Yugoslavia and for Rwanda e dell'International Criminal Court, nei quali si rinvergono i medesimi principi espressi nel codice: «a) ogni persona che pone in essere una condotta che costituisce un crimine secondo il diritto penale internazionale può essere punita, se riconosciuta penalmente responsabile, anche se quella stessa condotta non integra un reato secondo le legislazioni nazionali; b) nell'ambito del diritto penale internazionale non è prevista alcuna immunità per i capi di Stato o per i rappresentanti dei governi; c) nell'ambito del diritto penale internazionale, l'esecuzione di ordini di un superiore non esclude la responsabilità di colui che, eseguendo l'ordine, ha commesso un crimine internazionale; d) chiunque sia accusato di un crimine internazionale ha diritto a un processo equo; e) i crimini contro la pace, i crimini di guerra e i crimini contro l'umanità sono considerati reati secondo il diritto penale internazionale ed è prevista la punibilità per tutti coloro che concorrono materialmente o moralmente nel medesimo reato».

L'importanza dei Nuremberg trials e dei processi contro i criminali nazisti che si sono svolti parallelamente in altri paesi non risiede solo nel contributo alla formazione e all'evoluzione del moderno diritto penale internazionale, ma anche nel fatto che tali processi hanno offerto un'occasione per studiare le pieghe dell'animo umano e la capacità di alcune persone di commettere atrocità disumane pur conducendo una vita apparentemente 'normale'.



Un'originale analisi psicologica degli imputati è stata approfondita da Hannah Arendt (filosofa di origine ebraiche, allieva dell'esistenzialista Karl Jaspers, fuggita negli Stati Uniti durante il periodo nazista), la quale ha raccolto in un libro, intitolato *Eichmann in Jerusalem: a report on the banality of evil*, i suoi report, pubblicati sul «New Yorker», sul processo svolto nei confronti di Eichmann (condannato a morte per essere stato il principale organizzatore delle deportazioni degli ebrei verso i campi di sterminio per l'attuazione della c.d. soluzione finale). Pur avendo suscitato accese polemiche nell'ambito dell'establishment ebreo negli Stati Uniti subito dopo la sua pubblicazione (perché, secondo alcuni, i giudizi espressi nel libro sembravano giustificare o comunque edulcorare le responsabilità dei criminali nazisti), il lavoro della Arendt (successivamente rivalutato quale ferma condanna del nazismo) è stato oggetto di studio da parte di molti filosofi per tentare di spiegare come sia possibile che uomini con vite 'normali' possano, quasi banalmente, rendersi responsabili dei peggiori crimini pur rivelando esternamente un volto ordinariamente comune («the trouble with Eichmann was precisely that so many were like him, and that the many were neither perverted, nor sadistic, that they were, and still are, terribly and terrifyingly normal»). La Arendt ha evidenziato anche che alcuni psichiatri, dopo aver visitato Eichmann, avevano concluso la loro osservazione affermando che quest'ultimo era molto più normale di quanto fossero essi stessi dopo aver condotto l'esame clinico. Altri hanno sostenuto che Eichmann aveva un atteggiamento nei confronti dei propri familiari non solo normale ma addirittura *desirable*. Nel libro, Eichmann viene anche descritto come un uomo ordinario che ha curato i propri interessi legati alla carriera militare e ha condotto una vita di cieca obbedienza al Führer e alle leggi da questi volute. In particolare, è stato messo in risalto il contrasto tra tale tipo di atteggiamento verso i superiori e le leggi e il pensiero di Kant, espresso nella *Critica della ragion pura*, in quanto, nonostante Eichmann avesse evocato nel processo il filosofo illuminista per giustificare le proprie azioni, in realtà la sua inclinazione all'esecuzione passiva di ordini e leggi (per finalità di carriera e senza considerare le conseguenze nefaste che ne sono derivate per milioni di esseri umani) era in totale antinomia con la concezione illuminista delle leggi quali semplici parti del diritto, ossia quali elementi del mondo giuridico che devono trovare la loro ratio nei principi generali di equità e di giustizia e, dunque, devono essere osservate non perché poste da un'istituzione, ma perché considerate giuste ed eque.



Un atteggiamento così ostinatamente servile nei confronti delle autorità e delle leggi (sempre per conseguire vantaggi nella propria carriera) è stato notato anche in Rudolph Hoss (comandante del campo di concentramento di Auschwitz dal 1941 al 1943) e messo in risalto da Joachim Fest nel libro *The face of the Third Reich*. In particolare, l'autore del volume ha descritto il criminale nazista come una persona con un rigoroso senso del dovere, con un'abnorme tendenza a osservare ordini e a sentire il peso dell'autorità al di sopra di se stesso. Lo stesso Hoss in una autobiografia si è definito come una persona che, persino durante l'adempimento del proprio dovere di eseguire lo sterminio degli internati nel campo di Auschwitz, ha condotto una normale vita familiare.

L'efficace espressione «the banality of evil» usata dalla Arendt contiene, dunque, un significativo messaggio, ossia che 'the evil' raramente si manifesta mediante persone con l'aspetto di mostri, ma esso si annida spesso in coloro che conducono una vita ordinaria che si snoda lungo i binari di carriere politiche, militari o amministrative costruite sulla scia della cieca obbedienza alle autorità superiori e alle leggi, con un totale rifiuto di comprendere che se una legge o un ordine sono ingiusti (perché sono contrari alla dignità e ai diritti fondamentali dell'uomo o creano discriminazioni e disparità di trattamento) essi devono essere sottoposti a dura critica (ricorrendo alle regole della dialettica e della logica) e non devono essere osservati, comunque, per conseguire scopi utilitaristici.

Grazie all'eredità dei processi nei confronti dei criminali nazisti, si possono, quindi, aprire molteplici prospettive per il diritto penale internazionale, il quale potrà finalmente tendere a diventare un efficace strumento per affermare i principi generali del diritto e le libertà fondamentali dell'uomo, consentendo di apprezzare il disvalore dei crimini internazionali, nonché un importante mezzo per difendere la comunità internazionale da 'demoni' travestiti da persone 'normali' che soddisfano le proprie ambizioni personali sulle sofferenze di milioni di esseri umani

